

2015

FGU



**[DISCIPLINA DELLE PENSIONI PER IL
PERSONALE DELLA SCUOLA]**

www.snadir.it

SOMMARIO

DISCIPLINA DELLE PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA	3
IL SISTEMA RETRIBUTIVO E QUELLO CONTRIBUTIVO PRO-RATA	3
LE ATTUALI PENSIONI	3
LA PENSIONE DI VECCHIAIA	4
LA PENSIONE ANTICIPATA	4
Tabella 1 - UOMINI	5
Tabella 2 - DONNE	6
LA PENSIONE ANTICIPATA prima dei 62 anni di età	7
LA PENSIONE ANTICIPATA con opzione contributiva	7
IN PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2015	10
REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE	10
PENSIONE E SERVIZIO A PART-TIME	11
DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO, DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO, DI PENSIONE	11
CESSAZIONE D'UFFICIO	12
STIPENDIO E PENSIONE	13
PENSIONE DA SETTEMBRE 2015 IN SINTESI	14

DISCIPLINA DELLE PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

La riforma del sistema previdenziale, la c. d. riforma Fornero, introdotta con l'articolo 24 del DL 201/2011, convertito con la Legge 214/2011, ha ridotto la possibilità di accesso alla pensione di anzianità ed elevato l'età della vecchiaia, obbligando quanti non hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2011 a rimanere più a lungo in servizio (6-7 anni in più).

Queste le attuali disposizioni in materia di pensionamento.

IL SISTEMA RETRIBUTIVO E QUELLO CONTRIBUTIVO PRO-RATA

Dal 1° gennaio 2012 è stato esteso a tutti i lavoratori il metodo di calcolo contributivo, con il meccanismo del pro-rata.

Di fatto questa norma riguarda solo coloro che al 31/12/1995 hanno almeno 18 anni di contributi. Essi subiscono però una perdita limitata dato che sono calcolati con il metodo contributivo i pochi anni di servizio rimasti dall'1/1/2012 fino alla cessazione.

Gli altri lavoratori già si trovano nel sistema contributivo puro (coloro che non possiedono periodi contributivi precedenti al 1996) o in quello misto (retributivo per l'anzianità maturata fino al 31/12/1995 e contributivo per l'anzianità successiva).

Con l'estensione a tutti del metodo contributivo pro-rata non esiste più il limite dei 40 anni di contributi ai fini del calcolo della pensione.

LE ATTUALI PENSIONI

Dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di massima anzianità contributiva e di anzianità, previste dalla precedente normativa, sono sostituite dalla:

1. PENSIONE DI VECCHIAIA;
2. PENSIONE ANTICIPATA.

I requisiti per l'accesso alla "nuova" pensione di vecchiaia e a quella anticipata non interessano coloro che entro il 31/12/2011 hanno maturato i requisiti di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 61 per le donne), di massima anzianità contributiva (40 anni) e di anzianità (quota 96, età più anzianità: 60+36 oppure 61+35), contemplati dalla disciplina previdenziale vigente fino a tale data.

Questo personale avrebbe potuto accedere alla pensione con decorrenza 1/9/2011 e vi ha rinunciato per propria scelta; mantiene pertanto, anche negli anni futuri, il diritto di accesso al

trattamento di pensione sulla base dei requisiti anagrafici e contributivi previgenti. Fermo restando che, ai fini del trattamento di pensione, si applicherà anche a loro il regime contributivo “pro-rata” per le anzianità maturate a decorrere dall’1/1/2012.

In definitiva, le regole di accesso al pensionamento introdotte dalla nuova riforma riguardano quanti acquisiscono il diritto dopo il 31/12/2011. La stessa riforma abolisce le quote ma anche la “finestra mobile” che, per il comparto scuola, era stata introdotta dalla Legge 148/2011.

I requisiti anagrafici e quelli contributivi, fissati per l’anno 2012, sono destinati ad essere innalzati, prima con cadenza triennale e poi dal 2019 con cadenza biennale, per essere adeguati all’incremento della speranza di vita.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Dal 1° gennaio 2012 , per i lavoratori dipendenti, uomini e donne, del settore pubblico e della scuola l’età della pensione di vecchiaia è stata aumentata da 65 a 66 anni; inoltre, già a partire dal 2013, questo limite minimo è stato adeguato all’aspettativa di vita.

L’accesso alla stessa pensione di vecchiaia, in generale, resta subordinata a un’anzianità contributiva minima di 20 anni.

LA PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata, acquisita per anzianità contributiva, sostituisce quelle di anzianità precedenti, consentendo di andare in pensione nel 2012 con almeno:

- ↳ 42 anni e 1 mese di contributi, per gli uomini;
- ↳ 41 anni e 1 mese, per le donne.

L’anzianità è aumentata di un mese nel 2013 e di un ulteriore mese nel 2014.

Nelle tabelle 1 e 2 che seguono sono indicati i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata, considerando l’incremento periodico per l’adeguamento alla speranza di vita. Dopo il 2020 i requisiti sono semplicemente stimati; i requisiti effettivi degli anni successivi saranno adeguati sulla base dell’aumento della speranza di vita accertato dall’ISTAT.

Tabella 1 - UOMINI

Decorrenza trattamento di pensione	PENSIONE DI VECCHIAIA	PENSIONE ANTICIPATA	Requisito raggiunto entro il
	Età anagrafica	Anzianità contr.va	
1/9/2012	66 anni	42 anni e 1 mese	31/12/2012
1/9/2013	66 anni e 3 mesi	42 anni e 5 mesi	31/12/2013
1/9/2014	66 anni e 3 mesi	42 anni e 6 mesi	31/12/2014
1/9/2015	66 anni e 3 mesi	42 anni e 6 mesi	31/12/2015
1/9/2016	66 anni e 7 mesi	42 anni e 10 mesi	31/12/2016
1/9/2017	66 anni e 7 mesi	42 anni e 10 mesi	31/12/2017
1/9/2018	66 anni e 7 mesi	42 anni e 10 mesi	31/12/2018
1/9/2019	66 anni e 11 mesi	43 anni e 2 mesi	31/12/2019
1/9/2020	66 anni e 11 mesi	43 anni e 2 mesi	31/12/2020
1/9/2021	67 anni e 2 mesi	43 anni e 5 mesi	31/12/2021
1/9/2022	67 anni e 2 mesi	43 anni e 5 mesi	31/12/2022
1/9/2023	67 anni e 5 mesi	43 anni e 8 mesi	31/12/2023
1/9/2024	67 anni e 5 mesi	43 anni e 8 mesi	31/12/2024
1/9/2025	67 anni e 8 mesi	43 anni e 11 mesi	31/12/2025
1/9/2026	67 anni e 8 mesi	43 anni e 11 mesi	31/12/2026
1/9/2027	67 anni e 11 mesi	44 anni e 2 mesi	31/12/2027
1/9/2028	67 anni e 11 mesi	44 anni e 2 mesi	31/12/2028
1/9/2029	68 anni e 1 mese	44 anni e 4 mesi	31/12/2029

NOTA: Dopo il 2020 l'adeguamento alla speranza di vita è stimato. Si osservi che, con riferimento al 31 agosto il requisito anagrafico o contributivo maturato può essere inferiore di 4 mesi.

Tabella 2 - DONNE

Decorrenza trattamento di pensione	PENSIONE DI VECCHIAIA	PENSIONE ANTICIPATA	Requisito raggiunto entro il
	Età anagrafica	Anzianità contr.va	
1/9/2012	66 anni	41 anni e 1 mese	31/12/2012
1/9/2013	66 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi	31/12/2013
1/9/2014	66 anni e 3 mesi	41 anni e 6 mesi	31/12/2014
1/9/2015	66 anni e 3 mesi	41 anni e 6 mesi	31/12/2015
1/9/2016	66 anni e 7 mesi	41 anni e 10 mesi	31/12/2016
1/9/2017	66 anni e 7 mesi	41 anni e 10 mesi	31/12/2017
1/9/2018	66 anni e 7 mesi	41 anni e 10 mesi	31/12/2018
1/9/2019	66 anni e 11 mesi	42 anni e 2 mesi	31/12/2019
1/9/2020	66 anni e 11 mesi	42 anni e 2 mesi	31/12/2020
1/9/2021	67 anni e 2 mesi	42 anni e 5 mesi	31/12/2021
1/9/2022	67 anni e 2 mesi	42 anni e 5 mesi	31/12/2022
1/9/2023	67 anni e 5 mesi	42 anni e 8 mesi	31/12/2023
1/9/2024	67 anni e 5 mesi	42 anni e 8 mesi	31/12/2024
1/9/2025	67 anni e 8 mesi	42 anni e 11 mesi	31/12/2025
1/9/2026	67 anni e 8 mesi	42 anni e 11 mesi	31/12/2026
1/9/2027	67 anni e 10 mesi	43 anni e 2 mesi	31/12/2027
1/9/2028	67 anni e 10 mesi	43 anni e 2 mesi	31/12/2028
1/9/2029	68 anni e 1 mese	43 anni e 4 mesi	31/12/2029

NOTA: Dopo il 2020 l'adeguamento alla speranza di vita è stimato. Si osservi che, con riferimento al 31 agosto il requisito anagrafico o contributivo maturato può essere inferiore di 4 mesi.

LA PENSIONE ANTICIPATA prima dei 62 anni di età

Per coloro che accedono alla pensione anticipata prima del 62° anno di età è prevista una riduzione dell'1% (lo 0,0833% mensile) per ogni anno di anticipo rispetto ai 62; la percentuale di riduzione è elevata al 2% (lo 0,1667% mensile) per ogni altro anno di anticipo oltre i primi due.

La riduzione è applicata sulla parte di pensione calcolata con il metodo retributivo:

- sulla quota di pensione relativa all'anzianità posseduta al 31/12/2011, per coloro che hanno un'anzianità di almeno 18 anni al 31/12/1995;
- su quella dell'anzianità posseduta al 31/12/1995 per quanti hanno un'anzianità inferiore a 18 anni sempre alla suddetta data.

Fino al 2017, la riduzione non si applica se l'anzianità minima prevista è costituita da periodi di: effettivo servizio o lavoro, servizio di leva, astensione obbligatoria di maternità, infortunio, malattia, cassa integrazione ordinaria.

Sono utili ai fini del pensionamento, ma non sono assimilati ad effettivo servizio i riscatti di laurea e astensione facoltativa, le maggiorazioni, l'aspettativa retribuita, i permessi retribuiti, le giornate di sciopero, ecc. Di conseguenza, coloro che alla data di pensionamento non hanno compiuto i 62 anni di età e raggiungono il requisito contributivo previsto comprendendo periodi non equiparati al servizio effettivo, possono andare in pensione con l'applicazione della riduzione suddetta.

LA PENSIONE ANTICIPATA con opzione contributiva

Fino al 31/12/2015, le lavoratrici che maturano almeno 35 anni di contribuzione e hanno un'età pari o superiore a 57 anni conseguono il diritto alla pensione optando per la liquidazione della stessa secondo il sistema di calcolo totalmente contributivo. Già dal 2013, il requisito anagrafico è stato adeguato alla speranza di vita; perciò l'età anagrafica è stata elevata a 57 anni e 3 mesi.

In questo caso, trova applicazione la "finestra mobile" introdotta dalla Legge 122/2010 e dalla Legge 148/2011, che è disapplicata negli altri casi di pensionamento. Le donne possono accedere al pensionamento, con decorrenza 1° settembre, se raggiungono i requisiti previsti entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Quindi, se il diritto si acquisisce entro il 31/12/2014 il trattamento economico della pensione decorre dall'1/9/2015. Si osservi che se i requisiti sono raggiunti nel 2015 la norma in vigore non preve il pensionamento dall'1/9/2016.

Per effetto dei diversi indicatori connessi con i periodi contributivi antecedenti al 1996, la pensione calcolata con il sistema interamente contributivo è notevolmente ridotta rispetto a quella calcolata con il sistema misto, come risulta dal seguente esempio.

Confronto tra pensione di vecchiaia e pensione con opzione contributiva

Consideriamo ora una docente di scuola media, nella classe stipendiale 28 e con un'anzianità contributiva di 36 anni e 10 mesi.

Nella prima ipotesi, con un'età di 65 anni, la docente – avendo acquisito il diritto già nel 2011 – può accedere alla pensione di vecchiaia.

Nella seconda, con un'età di 58 anni e 6 mesi, la docente può accedere al pensionamento optando per il calcolo interamente contributivo.

Come si può osservare nella tabella 3, la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo si riduce del 28/30 per cento; in alcuni casi la perdita può risultare perfino maggiore.

Tabella 3 - Decorrenza pensione 1/9/2015

Tipo di pensione	stipendio	anzianità contributiva	età	pensione mensile netta	
di vecchiaia	€ 1.925	36 anni e 10 mesi	65 anni	da € 1.710 a € 1.750	
con opzione contributiva	€ 1.925	36 anni e 10 mesi	58 anni e 6 mesi		da € 1.195 a € 1.240

Dati elaborati dal Dipartimento previdenza e pensioni della Federazione Gilda-Unams/Snadir

LA PENSIONE ANTICIPATA per i dipendenti “più giovani”

I lavoratori dipendenti, uomini e donne, che hanno iniziato a lavorare dopo il 31/12/1995 hanno diritto alla pensione calcolata totalmente con il metodo contributivo; essi potranno andare in pensione a 63 anni (limite fissato per l'anno 2012), a cui si aggiunge l'adeguamento alla speranza di vita, con almeno 20 anni di contributi di effettivo lavoro e a condizione che l'ammontare della pensione sia pari a 2,8 volte l'assegno sociale.

Con il requisito contributivo di 20 anni, l'accesso a questo tipo di pensione sarà possibile soltanto a partire dal 2016. Inoltre, considerando le retribuzioni del comparto scuola, l'importo della pensione pari a 2,8 volte l'assegno sociale si potrà raggiungere con 39 anni di contribuzione, per un collaboratore scolastico, e con 26 per un docente di scuola superiore.

Nella tabella 4 è indicata l'età minima per l'accesso alla pensione anticipata calcolata con il sistema contributivo. Anche in questo caso l'età è incrementata per l'adeguamento alla speranza di vita.

Tabella 4 - Pensionamento dei dipendenti “più giovani”

Decorrenza trattamento di pensione	Età anagrafica minima	Requisito raggiunto entro il
1/9/2016	63 anni e 7 mesi	31/12/2016
1/9/2017	63 anni e 7 mesi	31/12/2017
1/9/2018	63 anni e 7 mesi	31/12/2018
1/9/2019	63 anni e 11 mesi	31/12/2019
1/9/2020	63 anni e 11 mesi	31/12/2020
1/9/2021	64 anni e 2 mesi	31/12/2021
1/9/2022	64 anni e 2 mesi	31/12/2022
1/9/2023	64 anni e 5 mesi	31/12/2023
1/9/2024	64 anni e 5 mesi	31/12/2024
1/9/2025	64 anni e 8 mesi	31/12/2025
1/9/2026	64 anni e 8 mesi	31/12/2026
1/9/2027	64 anni e 11 mesi	31/12/2027

NOTA: Dopo il 2020 l’adeguamento alla speranza di vita è stimato. Anche in questi casi il riferimento al 31 agosto fa sì che il requisito per accedere al trattamento pensionistico possa essere inferiore ai 4 mesi.

IN PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2015

REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE

Può accedere al trattamento di pensione con decorrenza 1° settembre 2015:

1. Il personale che entro il 31/12/2011 possedeva i requisiti previsti dalle norme vigenti fino a tale data, esattamente:

- ☞ PENSIONE DI VECCHIAIA: 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne (quelle nate prima dell'1/1/1951); 20 anni di contribuzione (minimo 15 anni per il personale in servizio anteriormente all'1/1/1993).
- ☞ PENSIONE DI ANZIANITÀ: almeno 60 anni di età e 35 anni di contribuzione; inoltre, è indispensabile anche il raggiungimento della "quota 96" (età più anzianità) senza alcun arrotondamento. L'ulteriore anno necessario per raggiungere la quota 96 può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione posseduti che eccedono i requisiti minimi di età e anzianità. Per esempio: 60 anni di età e 36 di contributi oppure 61 anni di età e 35 di contributi; ma anche 60 anni 4 mesi e 12 giorni di età e non meno di 35 anni 7 mesi e 18 giorni di contributi.
- ☞ PENSIONE DI ANZIANITÀ: almeno 40 anni di contribuzione senza limiti di età.

Coloro che hanno maturato questi requisiti avrebbero potuto accedere alla pensione con decorrenza 1/9/2011. Pertanto, tali dipendenti, se ancora in servizio, mantengono il diritto di accesso al trattamento di pensione secondo le precedenti norme; e si applicherà anche il calcolo con il metodo contributivo per le anzianità maturate a decorrere dall'1/1/2012.

2. Il personale che entro il 31/12/2015 maturerà i requisiti previsti dalla riforma in vigore dall'1/1/2012.

- ☞ PENSIONE DI VECCHIAIA: 66 anni e 3 mesi di età per le donne e per gli uomini, con almeno 20 anni di contribuzione (15 anni per il personale in servizio prima dell'1/1/1993).
- ☞ PENSIONE ANTICIPATA: 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per le donne, 42 anni e 6 mesi per gli uomini.

3. Il personale femminile che ha un'età non inferiore a 57 anni e 3 mesi congiunti ad una contribuzione pari o superiore a 35 anni, a condizione che opti per il sistema di calcolo interamente contributivo.

In questo caso, rimane in vigore la "finestra mobile". Di conseguenza, se i requisiti sono maturati entro il 31/12/2014, il diritto alla pensione decorre dall'1/9/2015.

Inoltre, è opportuno precisare che l'indennità di buonuscita viene pagata dopo 24 mesi

dalla cessazione dal servizio.

La norma rimane in vigore fino al 31/12/2015; quindi questo è l'ultimo anno di applicazione per il personale della scuola.

4. Il personale docente che, ai sensi del comma 20-bis dell'art. 14 della Legge 135/2012, si trova nelle condizioni di esubero per l'anno scolastico 2013-2014 e che non può essere utilizzato secondo i criteri stabiliti dal comma 17 - lett. a), b) e c) - dello stesso art. 14; a condizione che abbia maturato entro il 31/8/2012 i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione previsti dalle norme vigenti prima dell'attuale riforma Fornero.

PENSIONE E SERVIZIO A PART-TIME

Coloro che entro il 31/12/2011 hanno maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità con la quota 96, e non hanno nel frattempo acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia (65 anni di età entro il 31/8/2015) previsti dalla normativa previgente, possono chiedere, in alternativa alla cessazione dal servizio, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (pensione + part-time).

Possono chiedere il trattamento di pensione + part-time anche coloro che pur avendo i requisiti per la pensione anticipata (v. pag. 6), hanno un'età anagrafica inferiore a 62 anni e sono soggetti, quindi, alla penalizzazione (cioè alla riduzione sulla parte di pensione calcolata con il metodo retributivo).

DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO, DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO, DI PENSIONE

Per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con diritto al trattamento di pensione, di trattenimento in servizio e per le eventuali revoche delle stesse, i termini sono stati fissati al 15 gennaio 2015 dal MIUR ed emanati tramite [Nota ministeriale prot.0018851 dell'11 dicembre 2014.](#)

L'istanza di **CESSAZIONE DAL SERVIZIO** si presenta esclusivamente mediante la procedura POLIS "istanze on line", disponibile nel sito internet del MIUR.

Il personale della province di Trento Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio o titolarità.

Le domande di **TRATTENIMENTO IN SERVIZIO** continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Le domande di **PENSIONE** devono essere inviate direttamente all'INPS – gestione ex INPDAP, mediante:

1. compilazione della domanda e trasmissione telematica attraverso l'assistenza gratuita di un Patronato;
2. compilazione della domanda "on line" accedendo al sito dell'INPS – gestione ex INPDAP, previa registrazione.

Tali procedure sono le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.

La richiesta di **PENSIONE E PART-TIME** deve essere formulata con unica istanza mediante la procedura "istanze on line"; in essa gli interessati devono esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso non fosse possibile la concessione del part-time.

CESSAZIONE D'UFFICIO

Il comma 2 dell'art. 1 del D. L. 90/2014 ha disposto l'abrogazione del trattenimento in servizio a domanda con decorrenza 1/9/2014.

La cessazione dal servizio, pertanto, avviene d'ufficio al raggiungimento dei requisiti previsti dalle attuali norme: per la pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi entro il 31/8/2015 e almeno 20 anni di contribuzione) o per quella anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne, 42 anni e 6 mesi per gli uomini sempre entro il 31/8/2015).

Nei casi di pensione anticipata, la cessazione d'ufficio non può essere disposta per il personale di età inferiore a 62 anni qualora sia prevista la penalizzazione.

Resta altresì in vigore il diritto del dipendente di chiedere il trattenimento in servizio oltre il limite di età di vecchiaia fino alla maturazione dell'anzianità contributiva minima di 20 anni, indispensabile ai fini del trattamento di pensione, ma non oltre il 70° anno di età, quando si accede al trattamento di pensione con 5 anni di contributi.

Per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31/12/2011, sulla base delle norme previgenti la riforma Fornero, se ancora in servizio, la cessazione d'ufficio avviene a condizione che raggiungano il 65esimo anno di età entro il 31 agosto 2015.

STIPENDIO E PENSIONE

Considerato che l'importo della pensione dipende da alcuni fattori individuali e da indicatori statistici molto variabili, con buona approssimazione e con riferimento al 2014 e al 2015, nella tabella seguente sono indicati:

- ↳ lo stipendio mensile netto (escluse addizionali ed eventuali detrazioni);
- ↳ la pensione mensile netta (escluse addizionali ed eventuali detrazioni) per 40 anni di contribuzione;
- ↳ l'importo netto mensile per ogni anno di anzianità oltre il 40°;
- ↳ l'importo netto della buonuscita per ogni anno di servizio utile (compresi i riscatti).

qualifica	posizione stipendiale	stipendio	pensione mensile (anzianità 40 anni)	per ogni anno oltre i 40
Docente infanzia/primaria	classe 35	€ 1.784	€ 1.690/1.730	+ € 28/31
Docente media	classe 28	€ 1.858	€ 1.770/1.810	+ € 29/32
	classe 35	€ 1.925	€ 1.835/1.880	+ € 30/33
Docente superiore	classe 28	€ 1.925	€ 1.835/1.880	+ € 30/33
	classe 35	€ 1.993	€ 1.905/1.950	+ € 32/35

Dati elaborati dal Dipartimento previdenza e pensioni della FGU/SNADIR

PENSIONE DA SETTEMBRE 2015 IN SINTESI

CESSAZIONE A DOMANDA	REQUISITI PER LA PENSIONE
PER ANZIANITA' (normativa previgente la riforma Fornero) Personale che ha maturato la "QUOTA 96", senza arrotondamenti, entro il 31/12/2011.	Entro il 31/12/2011: almeno 35 anni di contribuzione e 61 di età oppure 36 anni di contribuzione e 60 di età anagrafica (Quota 96) . La predetta QUOTA 96 può essere raggiunta sommando i mesi e i giorni eccedenti i requisiti minimi. Ad es.: 60 anni, 5 mesi e 19 giorni di età e almeno 35 anni, 6 mesi e 11 giorni di contribuzione
PENSIONE ANTICIPATA INDIPENDENTEMENTE DALL'ETÀ ☐ Uomini: 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva ☐ Donne: 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva	Anzianità contributiva da considerare al 31/12/2015. In specifiche condizioni e qualora l'età sia inferiore a 62 anni, è prevista una riduzione dell'importo della pensione.
PER VECCHIAIA Personale con 66 anni e 3 mesi di età considerati al 31/12/2015	Anni 20 di contributi, oppure anni 15 per il personale in servizio prima dell'1/1/1993. Requisito contributivo da considerare al 31/12/2015
PERSONALE FEMMINILE PER VECCHIAIA Donne nate prima dell'1/01/1951 (almeno 65 anni di età entro il 31/12/2015)	Anni 20 di contributi, oppure anni 15 per il personale in servizio prima dell'1/1/1993. Requisito contributivo da considerare al 31/12/2011
PERSONALE FEMMINILE CON "OPZIONE CONTRIBUTIVA" Donne con almeno 57 anni e 3 mesi di età congiunti ad almeno 35 di contributi .	Entrambi i requisiti raggiunti entro il 31/12/2014. L'importo della pensione è ridotto in misura considerevole.

CESSAZIONE D'UFFICIO
PENSIONE PER VECCHIAIA (Donne e Uomini): ☐ Donne: 66 anni e tre mesi di età ☐ Uomini: 66 anni e tre mesi di età Anzianità contributiva di almeno 20 anni compiuta entro il 31/08/2015.
PENSIONE PER ANZIANITA' ☐ Donne: 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva ☐ Uomini: 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva Anzianità contributiva compiuta entro il 31/08/2015. La cessazione d'ufficio non può essere disposta per i dipendenti di età inferiore a 62 anni nel caso siano soggetti alla penalizzazione.
PENSIONE PER VECCHIAIA (donne nate prima dell'1/1/1951): Personale con 65 anni entro il 31/08/2015, e almeno 20 di contributi (oppure anni 15 per il personale in servizio prima dell'1/1/1993), entro il 31/12/2011.

La FGU/SNADIR si avvale di:

Sito WEB nazionale FGU:

www.gilda-unams.it



Sito WEB nazionale SNADIR:

www.snadir.it



Giornale Professione i.r. :



Adr - Associazione Docenti di Religione:

www.adierre.org

